Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | **Roma - Giovedì, 10 marzo 1927 - Anno V** | **Numero 57**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale. Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 532.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 252.

Concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, con sede in Milano, nella centrale di Venina e nella cabina di Sesto San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde di Milano chiede che la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate nella centrale di Boffetto e nella cabina di Sesto San Giovanni, accordata con decreto Ministeriale n. 437223-III-34 del 18 ottobre 1922, sia sostituita da altra concessione pure per impianti a onde guidate nella centrale di Venina e nella cabina di Sesto San Giovanni;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, con sede in Milano, via Gabrio Casati n. 1, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate nella centrale di Venina e nella cabina di Sesto San Giovanni.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere in seguito emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale di Venina e la cabina ricevitrice di Sesto San Giovanni, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata alle dette stazioni è di metri 975. Tale onda dovrà essere variata nel caso portasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici, ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri parzialmente o totalmente la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno essere richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria, la quale sarà legalmente

responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei diretti, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati dall'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego, ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma il canone annuo anticipato di L. 660 le quali verranno imputate sul capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1926-27 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad una annata del canone stesso.

Art. 18.

Il decreto Ministeriale n. 437223-III-34 del 18 ottobre 1922, relativo alla concessione di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate nella centrale di Boffetto e nella cabina di Sesto San Giovanni, accordate al sig. comm. Lodovico Goisis, presidente della Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde di Milano, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 39. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 533.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 253.

Contributo annuo governativo a favore della Reale accademia dei Lincei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1926, n. 132, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1153;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvidenze in ordine al contributo governativo a favore della Reale accademia dei Lincei;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo governativo a favore della Reale accademia dei Lincei è stabilito per gli esercizi finanziari 1927-1928 e 1928-1929 in L. 500,000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 40. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 534.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 255.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica del piano di Mola, in comune di Capoliveri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica del piano di Mola allo scopo di evitare danni all'igiene del vicino abitato di Capoliveri e di restituire all'agricoltura una notevole estensione di terreno;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto 26 giugno 1922 n. 62 della soppressa Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche ed il voto 13 giugno 1926 n. 1318 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del piano di Mola in comune di Capoliveri.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 42. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 535.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 256.

Funzionamento della Giunta provinciale amministrativa nelle Provincie di nuova istituzione ed in quelle che hanno subito modificazioni alla propria circoscrizione territoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, modificato con l'art. 4 della legge 18 giugno 1925, n. 1094;

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non avrà inizio il funzionamento degli uffici di Intendenza di finanza nelle nuove Provincie costituite in virtù del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, interverrà alle sedute della Giunta provinciale amministrativa nelle anzidette Provincie l'intendente di finanza della Provincia, alla quale apparteneva il capoluogo della nuova Provincia, prima dell'emanazione del citato R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, o un suo delegato.

Art. 2.

Nelle Provincie che per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, hanno subìto modificazioni alla loro circoscrizione territoriale e che all'atto dell'entrata in vigore del detto decreto erano già straordinariamente amministrate, i membri elettivi in carica della Giunta provinciale amministrativa e tutti i rappresentanti o delegati la cui nomina spetti all'Amministrazione provinciale, sono dichiarati decaduti dall'ufficio e saranno sostituiti ai sensi di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 43. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 536.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 254.

Decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme per la definitiva liquidazione dei compensi previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dalle successive e relative disposizioni in appresso riportate;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 988, contenente proroghe dei termini previsti dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali e relative modifiche apportatevi con decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 238, e con R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2468;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e della costruzione dei velieri;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, contenente disposizioni di favore per i piroscafi in legno;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, contenente provvedimenti per la marina mercantile nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque creda di aver diritto a compensi daziari, di costruzione, di trasformazione e riparazione di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati, previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e disposizioni successive sino al R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 (escluso) deve presentare, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione redatta e corredata dei regolari documenti prescritti dalle norme vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora la domanda, parzialmente o irregolarmente documentata, fosse già stata presentata, gli interessati, per non incorrere nella decadenza di cui sopra, debbono a loro cura completare la documentazione e rinnovare la domanda nonchè i documenti dei quali fosse scaduto il termine di validità.

Le stesse norme valgono, salvo la decorrenza del termine, per l'applicazione dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 18 novembre 1926, n. 2058.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 41. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 537.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 257.

Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie, e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, i Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 335, 29 aprile 1923, n. 1164, 24 settembre 1923, n. 2242, 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2841, nonchè il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie e di emanare disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati dei detti enti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« All'art. 21 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

« I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

« Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

« Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

« Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

« Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

« La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

« Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente ».

Art. 2.

Per l'esame dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il Consiglio di prefettura è costituito come all'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 3.

L'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« Al secondo comma dell'art. 30 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

« Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

« Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

« Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto ».

Art. 4.

Si applica alle amministrazioni delle Provincie e dei consorzi il disposto dell'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5.

Sulla responsabilità dei contabili di fatto contemplata dall'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dal precedente articolo 4, come su quelle degli amministratori contemplate dall'art. 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, e dall'art. 3 del presente decreto, pronuncia il Consiglio di prefettura.

Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

La norma di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 3 è applicabile anche alle cause di responsabilità dei contabili di fatto di cui al successivo art. 4.

Art. 6.

Per la revisione ed approvazione dei conti delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'esercizio 1921 incluso, rimangono in vigore le disposizioni dei Regi decreti 29 aprile 1923, n. 1164, 4 febbraio detto n. 335, e 24 settembre 1923, n. 2242.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti delle Provincie e dei Comuni pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma settimo dell'articolo stesso siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono applicabili ai conti delle Opere pie pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma nono dello stesso articolo siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

I conti delle Provincie che, prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della Corte dei conti e quelli fino al 1921 che la Corte abbia avocato al suo giudizio a norma dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1923, numero 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 9.

Gli appelli contro le decisioni di prima istanza, emanate dalla Corte dei conti in materia di conti provinciali, continueranno ad essere deferiti al giudizio della Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 10.

Pei Comuni appartenenti ai territori annessi in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 44. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 538.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 251.

Approvazione del nuovo statuto per l'Istituto nazionale del dramma antico, in Siracusa.

N. 251. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto per l'Istituto nazionale del dramma antico, in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 539.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 259.

Approvazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e Rovigo.

N. 259. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 540.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 260.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rovigo.

N. 260. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 541.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 261.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Padova.

N. 261. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 febbraio 1927.

Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell' « Associazione generale fascista del pubblico impiego » secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Sono altresì autorizzate, con riserva di approvazione dei relativi statuti, da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del presente decreto, le seguenti Associazioni nazionali, aderenti a quella del pubblico impiego:

1° Associazione nazionale fra dipendenti dalle Provincie;

2° Associazione nazionale fra dipendenti dai Comuni;

3° Associazione nazionale fra dipendenti dalle istituzioni pubbliche di beneficenza;

4° Associazione nazionale fra dipendenti da istituti parastatali;

5° Associazione nazionale fra dipendenti dalla Banca d'Italia;

6° Associazione nazionale fra dipendenti dal Banco di Napoli;

7° Associazione nazionale fra dipendenti dal Banco di Sicilia;

8° Associazione nazionale fra dipendenti da Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria.

E' fatta riserva di autorizzare le Associazioni nazionali che saranno costituite distintamente per categorie di impiegati dello Stato, nei limiti consentiti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, previa approvazione dei relativi statuti, di concerto con i Ministri interessati.

Roma, addì 23 febbraio 1927 · Anno V

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina
e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Art. 1.

E' costituita, con sede centrale in Roma, l'« Associazione generale fascista del pubblico impiego ».

Possono farne parte, purchè diano prova sicura di essere devoti al regime fascista, gli impiegati ed altri dipendenti, secondo le disposizioni che seguono, dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli istituti parastatali ed enti assimilati del Regno d'Italia, per i quali, a norma degli articoli 11 della legge 3 aprile 1926 e art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è consentita la forma associativa.

Art. 2.

L'Associazione generale deriva dal Fascismo la sua ragione di essere e di vivere, e pertanto ne accoglie e fa propri i postulati e la disciplina.

Nessuna carica associativa nè negli organismi centrali nè in quelli periferici può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

L'Associazione generale si propone compiti morali, assistenziali e culturali.

Nel campo morale l'Associazione cura tra i propri iscritti la formazione di una salda coscienza civile e nazionale a mezzo di conferenze, pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Nel campo dell'assistenza e previdenza l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale, e particolarmente con il patrocinio legale in tutti i casi per i quali sia riconosciuta l'opportunità degli organismi centrali della Associazione stessa.

L'Associazione, esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili, provvede all'esame delle proposte inerenti al trattamento giuridico ed economico dei propri associati, esame che persegue il fine di rendere note alle Amministrazioni con opportune memorie illustrative le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.

Nel campo tecnico e culturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla perfetta conoscenza dei problemi riguardanti i servizi e al perfezionamento professionale degli associati.

L'Associazione esplica il suo còmpito con proprie gerarchie, che svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni stesse.

Art. 4.

L'Associazione generale fascista del pubblico impiego si divide, agli effetti interni, in tre sezioni nazionali fasciste:

1° La sezione nazionale fra impiegati dello Stato, della quale fanno parte Associazioni nazionali che saranno costituite distintamente per categorie di impiegati dello Stato, nei limiti consentiti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, secondo le norme dei rispettivi statuti, da elaborarsi a cura del segretario generale dell'Associazione generale, e da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo di concerto coi Ministri interessati.

2° La sezione nazionale fra dipendenti da enti locali, che comprende le seguenti Associazioni nazionali:

Associazione nazionale fra dipendenti dalle Provincie;

Associazione nazionale fra i dipendenti dai Comuni;

Associazione nazionale fra i dipendenti dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.

E' escluso il personale insegnante di primo grado.

3° La sezione nazionale fra impiegati di enti parastatali e enti assimilati, che comprende le seguenti Associazioni:

Associazione nazionale dipendenti da istituti parastatali;

Associazione nazionale dipendenti dalla Banca d'Italia;

Associazione nazionale dipendenti dal Banco di Napoli;

Associazione nazionale dipendenti dal Banco di Sicilia;

Associazione nazionale dipendenti da Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria.

Le Associazioni di cui ai numeri 2 e 3 comprendono soltanto gli impiegati dipendenti dagli enti menzionati nei detti numeri.

I salariati dipendenti dagli enti stessi sono organizzati in Associazioni distinte.

Sono in ogni caso esclusi gli impiegati e i salariati dipendenti da aziende autonome municipalizzate, ai quali si applica l'art. 3 ultimo comma del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli statuti delle Associazioni nazionali di cui ai precedenti numeri 2 e 3 debbono essere approvati dal Capo del Governo, di concerto coi Ministri interessati.

Non possono appartenere, a norma dell'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a nessuna delle Associazioni di cui al presente statuto, gli ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, e i professori di istruzione superiore, media ed artistica.

Art. 5.

La iscrizione alle singole Associazioni di cui all'articolo precedente è obbligatorio per gli appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

Funzioni ed organi dell'Associazione generale.

Art. 6.

Le funzioni specifiche dell'Associazione generale, come organo dirigente di tutte le organizzazioni che la compongono, sono le seguenti:

a) propaganda dei principî fondamentali del Fascismo per quanto riflette l'ordinamento e il funzionamento dello Stato e di tutte le pubbliche Amministrazioni;

b) coordinamento e armonizzazione delle aspirazioni delle varie categorie organizzate;

c) disciplina interna delle varie Associazioni, Sezioni e Gruppi che la compongono, e controllo sulla costituzione, sul funzionamento e sulla azione di tutti gli organismi centrali e locali dipendenti;

d) rappresentanza esclusiva delle singole Associazioni presso le autorità governative centrali e provinciali e presso le Amministrazioni pubbliche, parastatali e assimilate.

I limiti di esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, da parte delle singole Associazioni aderenti, saranno precisati negli statuti di cui all'art. 4 e nel regolamento di cui all'art. 23 del presente statuto.

Art. 7.

Sono organi dell'Associazione generale:

1° il Consiglio nazionale;

2° il segretario generale;

3° il Direttorio nazionale.

Art. 8.

Partecipano con diritto di voto al Consiglio nazionale dell'Associazione generale i Direttorî delle sezioni e Associazioni componenti l'Associazione generale, nonchè i Consigli direttivi delle sezioni provinciali.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti al Consiglio nazionale vengono di volta in volta tempestivamente precisate dal Direttorio nazionale.

Il Consiglio nazionale, il cui ufficio di presidenza è nominato dai partecipanti, è convocato normalmente ogni due

anni; straordinariamente ogni qualvolta la Segreteria generale o il Direttorio nazionale lo riterranno necessario.

Non hanno diritto di rappresentanza e di voto quelle organizzazioni nazionali o provinciali che non siano in regola con l'amministrazione dell'Associazione generale.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle questioni generali, interessanti l'Associazione generale;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari del segretario generale e del Direttorio nazionale;

c) la nomina del Collegio permanente dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il segretario generale è designato di autorità dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e la sua nomina è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo; ha la rappresentanza dell'Associazione generale per ogni titolo e responsabilità; presiede all'andamento generale dell'Associazione, dirige tutti gli uffici dipendenti, provvede alla nomina degli impiegati strettamente necessari al loro funzionamento, esamina con la Giunta esecutiva i vari problemi interessanti l'Associazione e delibera in merito. Egli ha facoltà di procedere allo scioglimento degli organi dirigenti centrali e locali delle organizzazioni associate e di sciogliere le organizzazioni stesse, nonchè di nominare commissari per reggere le organizzazioni contro cui siano stati presi straordinari provvedimenti.

Il segretario generale, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni, sentiti i Ministeri interessati, nomina o ratifica le nomine di tutti i dirigenti delle Associazioni nazionali e delle sezioni provinciali aderenti all'Associazione generale.

Il segretario generale è coadiuvato da una Giunta esecutiva composta dal vice segretario generale e dai segretari delle tre grandi sezioni nazionali di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 11.

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nella esplicazione del suo mandato: lo sostituisce in caso di assenza, ha la direzione amministrativa di tutti gli uffici dell'Associazione generale (studio, previdenza, assistenza, beneficenza, dopolavoro, stampa, statistica, amministrazione, ecc.).

Art. 12.

Il Direttorio nazionale è presieduto dal segretario generale dell'Associazione generale e composto dalla Giunta esecutiva e dai Direttori delle tre sezioni nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio nazionale, che è organo consultivo del segretario generale, ha il còmpito:

a) di vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) di vigilare che le direttive tracciate dal presente statuto vengano rigidamente seguite dall'Associazione generale e dalle Associazioni aderenti nazionali e dalle sezioni provinciali;

c) di curare la istituzione e il funzionamento di opere di tutela, assistenza, istruzione ed educazione a favore degli organizzati;

d) di controllare l'amministrazione dell'Associazione generale nominando i componenti l'ufficio amministrativo e vigilando sulla loro opera;

e) di convocare, in accordo con la Presidenza, il Consiglio nazionale, dettando le norme per il suo funzionamento. Il Direttorio nazionale si raduna normalmente una volta ogni due mesi, e ogni qualvolta il segretario generale lo ritenga necessario.

Amministrazione e contributi dell'Associazione generale.

Art. 14.

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione generale spetta al segretario generale; a lui spetta di emanare le norme, le disposizioni e gli ordini di carattere amministrativo, nonchè quelle relative alla contabilità ed al patrimonio dell'Associazione generale.

Le norme per l'imposizione e l'esazione dei contributi sia centrali che periferici dell'Associazione generale e di tutte le Associazioni aderenti saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con circolare del segretario generale, circolare che dovrà ottenere il nulla osta preventivo del Ministero delle corporazioni.

Il segretario generale è coadiuvato da un ufficio centrale amministrativo diretto dal vice segretario generale dell'Associazione generale e i cui componenti sono nominati dal Direttorio nazionale; ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione generale deve essere sottoposto al Collegio permanente dei revisori dei conti nominato dal Consiglio nazionale, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso, alle Associazioni di cui all'art. 4, e biennalmente saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio nazionale stesso.

I bilanci di cui sopra saranno inoltre comunicati ogni anno al Ministero delle corporazioni per il visto.

Art. 15.

L'Associazione generale trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario che i soci versano all'Associazione nazionale, alla quale aderiscono.

Nel contributo finanziario deve essere compresa la quota per la tessera il cui costo è fissato dalla Segreteria generale secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Delle sezioni nazionali.

Art. 16.

Le tre sezioni nazionali di cui all'art. 4 del presente statuto dipendono disciplinarmente, e per ogni effetto, dal segretario generale dell'Associazione generale.

Esse hanno il còmpito di organizzare in singole Associazioni, a norma dell'art. 4 ed in armonia coi princìpi e con le direttive del presente statuto, le categorie di pubblici impiegati che rientrano nell'orbita di loro competenza, e di svolgere azione per la tutela degli interessi di carattere nazionale delle categorie organizzate presso la Segreteria generale dell'Associazione generale, che curerà, ove lo ritenga opportuno, l'inoltro e lo svolgimento delle pratiche relative presso le autorità e le Amministrazioni competenti.

Art. 17.

Organi delle sezioni sono:

1° il Congresso nazionale;
2° la Segreteria;
3° il Direttorio.

Art. 18.

Partecipano con diritto di voto ai Congressi nazionali delle sezioni i rappresentanti delle Associazioni e Gruppi nazionali che fanno parte della sezione e i rappresentanti delle Associazioni provinciali, secondo le norme che verranno dettate dal Direttorio della sezione in accordo con il segretario generale dell'Associazione generale.

I Congressi nazionali delle sezioni, che sono presieduti dal segretario generale dell'Associazione generale, si adunano normalmente una volta ogni anno, e ogni qualvolta il segretario e il Direttorio lo riterranno necessario, o quando lo disponga la Segreteria generale dell'Associazione generale.

I Congressi nazionali di sezione hanno il còmpito di esaminare i bilanci sezionali e di discutere la relazione morale sulla attività della Segreteria sezionale.

Art. 19.

La Segreteria della sezione si compone di un segretario nazionale e di uno o più vice segretari.

Il segretario nazionale è nominato dal segretario generale dell'Associazione generale previo nulla osta del Ministro per le corporazioni ed è il capo responsabile di tutta la organizzazione sezionale.

E' coadiuvato da uno o più vice segretari designati da lui e nominati dal segretario generale dell'Associazione generale.

Art. 20.

I Direttori delle sezioni sono formati dai componenti la Segreteria e dai dirigenti le Associazioni che fanno parte della sezione.

Il Direttorio coadiuva il segretario di sezione nella esplicazione del suo mandato e controlla l'amministrazione sezionale.

Art. 21.

Nella sezione nazionale tra impiegati dello Stato le Associazioni nazionali, di cui all'art. 4, n. 1, possono dividersi, previo parere e ratifica del segretario generale dell'Associazione generale, in gruppi a seconda dei vari ruoli, servizi e categorie.

Altrettanto dicasi per le Associazioni nazionali fra dipendenti da enti locali di cui all'art. 4, n. 2, e per le Associazioni nazionali fra impiegati parastatali ed enti assimilati di cui all'art. 4, n. 3.

Delle Associazioni provinciali.

Art. 22.

L'Associazione generale esplica provincialmente la propria opera mediante organismi — Associazioni provinciali — che raggruppano le varie categorie organizzate dell'Associazione generale nelle varie Provincie.

Le Associazioni provinciali vigilano su tutto l'andamento organizzativo provinciale di loro competenza, hanno la responsabilità disciplinare sugli iscritti, eseguono le disposizioni delle gerarchie nazionali, curano la risoluzione dei problemi locali, mantengono i contatti con le autorità governative, amministrative e politiche delle Provincie, hanno la responsabilità e il controllo amministrativo su tutti gli organismi provinciali dipendenti, curano la istituzione di opere di assistenza, previdenza, educazione, beneficenza pei propri iscritti secondo le direttive emanate dal centro.

Le Associazioni provinciali sono dirette da un segretario provinciale, nominato dal segretario generale dell'Associazione generale; da un Direttorio composto da detto segretario provinciale, dai segretari delle tre sezioni provinciali: statali, enti locali e parastatali e dal segretario amministrativo.

I componenti il Direttorio designati dai singoli Congressi di categorie saranno nominati dal segretario provinciale e convalidati dal segretario generale dell'Associazione generale.

I Congressi di categorie saranno tenuti normalmente una volta l'anno secondo le norme uniformi che saranno emanate dal centro.

Norme transitorie.

Art. 23.

Le modalità di applicazione del presente statuto verranno stabilite con apposito regolamento, che sarà emanato dal segretario generale in accordo con la Giunta esecutiva, ottenuto il nulla osta dal Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri interessati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1927.

Nomina del segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1927, col quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Sulla designazione, fatta da S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, per la carica di segretario generale dell'Associazione, nella persona dell'avv. comm. Aldo Lusignoli;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Decreta:

L'avv. comm. Aldo Lusignoli è nominato segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1927.
Nomina del Commissario speciale per il rifornimento idrico di alcuni Comuni del Lazio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, col quale fu autorizzata la nomina di un Commissario speciale con l'incarico di presentare al Governo del Re concrete proposte dirette ad assicurare l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;

Decreta:

L'ispettore superiore del Genio civile Colamonico comm. ing. Franklin è nominato Commissario speciale per l'espletamento dell'incarico di cui al citato R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1927.
Dichiarazione di residenza disagiata, ai fini della pensione, del Regio vice consolato di Sollum in Egitto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Ritenuto che la residenza di Sollum in Egitto è per condizioni di vita e di clima da considerarsi disagiata;

Determina:

Il servizio diplomatico-consolare prestato dal personale di ruolo nella residenza di Sollum in Egitto è aumentato, nei soli riguardi della pensione, di sei dodicesimi, ai termini della disposizione suindicata, dalla data di istituzione di quel Regio ufficio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1926.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo castasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo castasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Minturno (provincia di Caserta);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 gennaio 1927 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno (provincia di Caserta), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 6 marzo 1926, n. 53/1-1-16 ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato a promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 516 della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1927, la terz'ultima intestazione del consolidato 5 per cento n. 426092 d'iscrizione, deve dire Nava Angela, ecc., anzichè Nava Angelo, come è stato pubblicato nell'elenco di smarrimento certificati (1ª inserzione).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 settembre 1926	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5621
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5622
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5623
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5624
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5625
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5626
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5627
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5628
3 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Lampada funeraria (modello).	5629
3 » »	Ditta Corti & Valsecchi, a Como.	Distintivo Balilla (modello).	5630
24 » »	Gauger Fritz, a Herrliberg, Zurigo (Svizzera).	Etichetta per registratori di carte (modello).	5631
21 » »	Fabbrica distintivi e medaglie Luigi Fassino, a Torino.	Distintivo della Federazione Nazionale del Carabiniere Reale (modello).	5632
17 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5633
17 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5634
17 »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5635
17 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5636
17 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5637
17 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno).	5638
27 ottobre 1926	Ditta Mario Riella & C., a Torino.	Ventilatore e relative puleggie di comando per autocarri tipo 18 BL. (modello).	5639
29 novembre 1926	Ghiglione Lorenzo, a Torino.	Scatola di protezione per giunti cardanici di autoveicoli (modello).	5640

Roma, 27 gennaio 1927.

Il direttore: E. CLERICI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 9 marzo 1927 - Anno V

Francia	88.40	Oro	436.42
Svizzera	434.58	Belgrado	40 —
Londra	109.747	Budapest (pengo)	3.97
Olanda	9.05	Albania (Franco oro)	437.75
Spagna	383.75	Norvegia	5.89
Belgio	3.165	Svezia	6.05
Berlino (Marco oro)	5.364	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.18	Danimarca	6.07
Praga	67.10	Rendita 3,50 %	63.425
Romania	13.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	116.25	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.80	Consolidato 5 %	80.45
Peso argentino carta	9.59	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.175
New York	22.618		
Dollaro Canadese	22.60		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di rinnovazione di certificato.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 45).

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento, del certificato consolidato 3.50 per cento n. 280164 di L. 311 a favore di Fasanelli Filomena fu Onofrio, moglie di Iorio Onofrio, domiciliata a Rotonda (Potenza) con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla rinnovazione per traslazione del detto certificato ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del debito pubblico.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11337 Mod. I. C. D. — Data della ricevuta: 2 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia filiale di Napoli - Intestazione della ricevuta: Tranquillino Savino fu Ottavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5629 — Data della ricevuta: 24 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giangrande Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 665 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Berruti Michele di Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Certificato di deposito della ricevuta: n. 2188 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 3 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Cuneo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Fantino Giovanni fu Antonio per conto di Aime Pietro fu Matteo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare del consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione ai concorsi generali a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 10 novembre 1926) col quale, tra gli altri, furono indetti concorsi generali ed esami di abilitazione per le seguenti discipline nei Regi istituti medi d'istruzione: Materie letterarie nelle scuole complementari; Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori; Matematica e fisica;

Veduta la tabella *B* annessa al decreto stesso nella quale sono state indicate, con espressa riserva di eventuali successive modificazioni, le sedi ed i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte;

Atteso l'esiguo numero dei candidati ammessi ai predetti concorsi ed esami di abilitazione;

Ordina:

La tabella *B* allegata al sopra menzionato decreto Ministeriale 10 novembre 1926, è modificata nel modo seguente per la parte riguardante le sedi degli esami scritti dei sotto indicati gruppi di concorsi, restando invariate le date stabilite per le prove:

Gruppo	CONCORSO	Sedi delle prove scritte
1°	Materie letterarie nelle scuole complementari	Bologna - Napoli - Roma
5°	Lettere italiane e storia negli Istituti medi superiori	Roma
8°	Matematica e fisica	Bologna - Napoli - Roma

Roma, addì 23 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento della geometria, prospettiva e principî di architettura nella Regia accademia di belle arti « Scuola del marmo » di Carrara.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 4ª classe (gruppo *A*, grado 10°) per l'insegnamento della geometria prospettiva e principi di architettura nella Regia accademia di belle arti « Scuola del marmo » di Carrara con lo stipendio annuo di L. 9500 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 25 aprile 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo d'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Minisero pubblica istruzione (Belle arti) Viale del Re, 56 — Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 25 aprile 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della geometria, prospettiva e principi di architettura nella Regia accademia di belle arti di Carrara ».

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 25 aprile 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo d'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

armonizzare in stanza chiusa e nel limite massimo di sei ore consecutive, in stile fiorito a quattro voci, un partimento senza numeri, scelto e imposto dalla Commissione esaminatrice;

svolgere in stanza chiusa, un brano corale a quattro voci su tema iniziale dato dalla Commissione esaminatrice (termine massimo otto ore consecutive);

comporre in stanza chiusa e nel limite massimo di quattordici ore consecutive, una fuga a tre parti (per voci o per pianoforte) su tema dato dalla Commissione esaminatrice;

leggere a prima vista sul pianoforte ed analizzare un classico frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi, imposto dalla Commissione esaminatrice;

accompagnare all'improvviso sul pianoforte realizzandone l'armonia, un canto dato al basso e altro al soprano;

correggere in presenza della Commissione esaminatrice un compito scolastico d'armonia ed uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa;

esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali pubblicazioni didattiche del genere.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti della medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento della plastica di figura nel Regio liceo artistico di Milano.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 4ª classe (gruppo *A*, grado 10°) per l'insegnamento della plastica di figura, nel Regio liceo artistico di Milano, con l'annuo stipendio di L. 9500 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 25 aprile 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria, o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere b), c), d), e), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo d'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle arti) Viale del Re, 56 — Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 25 aprile 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della plastica di figura nel Regio liceo artistico di Milano ».

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di alra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento dell'architettura e prospettiva nella Regia accademia di belle arti di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 4ª classe (gruppo *A*, grado 10°) per l'insegnamento dell'architettura e prospettiva nella Regia accademia di belle arti di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 25 aprile 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni,

A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo d'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle arti) Viale del Re, 56 — Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 25 aprile 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della architettura e prospettiva nella Regia accademia di belle arti di Palermo ».

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento del disegno di figura nella Regia accademia di belle arti di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo *A*, grado 7°) per l'insegnamento del disegno di figura nella Regia accademia di belle arti di Palermo con l'annuo stipendio di L. 16,000 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 4200.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 25 aprile 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo d'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle arti) Viale del Re, 56 — Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 25 aprile 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento del disegno di figura nella Regia accademia di belle arti di Palermo ».

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.